



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 7.9.2023
COM(2023) 527 final

2023/0319 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato
specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione**

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione ("comitato specializzato") in riferimento alla prevista modifica dell'allegato 47 "Attuazione delle condizioni finanziarie" ("allegato 47") dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("l'accordo") e all'adozione del progetto di protocollo I "Programmi e attività ai quali partecipa il Regno Unito" ("protocollo I") e del progetto di protocollo II "sull'accesso del Regno Unito ai servizi stabiliti nell'ambito di taluni programmi e talune attività dell'Unione cui esso non partecipa" ("protocollo II").

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito"), dall'altra ("accordo") è entrato in vigore il 1° maggio 2021¹. Nella parte quinta "PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI DELL'UNIONE, SANA GESTIONE FINANZIARIA E DISPOSIZIONI FINANZIARIE" sono stabilite le norme per la partecipazione del Regno Unito ai programmi, alle attività e ai servizi dell'Unione.

L'articolo 710, paragrafo 1, dell'accordo stabilisce che il Regno Unito partecipa e contribuisce ai programmi e alle attività dell'Unione o, in casi eccezionali, alla parte dei programmi o delle attività dell'Unione, che sono aperti alla sua partecipazione e che figurano nel protocollo I.

L'articolo 731, paragrafo 1, dell'accordo stabilisce che qualora non partecipi a un programma o attività, il Regno Unito può comunque avere accesso ai servizi forniti nell'ambito dei programmi e delle attività dell'Unione con le modalità e alle condizioni stabilite nell'accordo, negli atti di base e in qualsiasi altra norma relativa all'attuazione dei programmi e delle attività dell'Unione. All'articolo 731, paragrafo 2, l'accordo stabilisce altresì che i servizi cui il Regno Unito può accedere e le condizioni specifiche per tale accesso saranno stabiliti nel protocollo II.

Non era stato tuttavia possibile concludere i protocolli nel contesto della stipula dell'accordo, dato che la partecipazione a programmi ed attività era subordinata alla previa entrata in vigore degli atti di base, che non erano ancora stati adottati. Di conseguenza le parti hanno rilasciato una dichiarazione comune sulla partecipazione ai programmi dell'Unione e sull'accesso ai servizi dei programmi ("dichiarazione comune").

¹ Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).

Al fine di associare il Regno Unito a taluni programmi dell'Unione a decorrere dall'inizio del 2024, l'articolo 1 del protocollo I stabilisce che il Regno Unito partecipa e contribuisce a decorrere dal 1° gennaio 2024 ai programmi e alle attività dell'Unione, o a parti di essi, istituiti dai seguenti atti di base:

- regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE, limitatamente alle norme applicabili alla componente di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento ("Copernicus");
- regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013, limitatamente alle norme applicabili alle componenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale regolamento;
- decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione (UE) 2013/743/UE.

L'articolo 1 del protocollo II stabilisce inoltre che il Regno Unito ha accesso ai seguenti servizi, con le modalità e alle condizioni stabilite nell'accordo, negli atti di base e in qualsiasi altra norma relativa all'attuazione dei pertinenti programmi e attività dell'Unione:

- i servizi di sorveglianza dello spazio e tracciamento ("SST") quali definiti all'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE.

I protocolli I e II si applicano a decorrere dal quarto anno del quadro finanziario pluriennale dell'Unione 2021-2027. Il Regno Unito non sarà associato ai programmi dell'Unione di cui sopra nel periodo 2021-2023. Sono pertanto necessarie modifiche all'allegato 47.

Il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione è istituito a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera s), dell'accordo.

L'articolo 714, paragrafo 11, dell'accordo prevede che il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione possa modificare l'allegato 47. L'articolo 710, paragrafo 2, e l'articolo 731, paragrafo 3, dell'accordo prevedono inoltre, rispettivamente, che il protocollo I e il protocollo II siano adottati dal comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione.

2.2. Gli atti previsti del comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione

Il comitato specializzato è chiamato a modificare l'allegato 47 e ad adottare i protocolli I e II (di seguito "gli atti previsti").

La finalità degli atti previsti è consentire la partecipazione del Regno Unito e delle entità del Regno Unito ai programmi dell'Unione e l'accesso ai servizi dei programmi di cui sopra.

Gli atti previsti vincoleranno le parti nel contesto dell'accordo in forza dell'articolo 778, paragrafo 1, dell'accordo, il quale così recita: "[i] protocolli, gli allegati, le appendici e le note a piè di pagina del presente accordo costituiscono parte integrante dello stesso".

Conformemente all'allegato 1, articolo 9, dell'accordo, in combinato disposto con l'articolo 13 del medesimo, le decisioni adottate dal comitato specializzato specificano la data da cui hanno effetto.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Si propone di approvare l'adozione dei protocolli I e II e la modifica dell'allegato 47 dell'accordo per quanto riguarda la partecipazione del Regno Unito e delle entità del Regno Unito ai programmi dell'Unione.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"².

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo.

L'atto che il comitato specializzato è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 778, paragrafo 1, dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base

² Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania/Consiglio*, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punto 63.

giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante³.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'atto previsto ha finalità e parti costitutive riguardanti i settori della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio. Tali elementi dell'atto previsto sono tra loro inscindibili e nessuno di essi è accessorio rispetto agli altri.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le seguenti disposizioni: il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 182, paragrafi 1 e 4, l'articolo 183, l'articolo 188, secondo comma, e l'articolo 189, paragrafo 2.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 173, paragrafo 3, dall'articolo 182, paragrafi 1 e 4, dall'articolo 183, dall'articolo 188, secondo comma, e dall'articolo 189, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Poiché la decisione del comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione che modifica l'allegato 47 e adotta i protocolli I e II ha effetti giuridici, è opportuno pubblicare la decisione del comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo la sua adozione.

³ Sentenza del 4 settembre 2018, *Commissione/Consiglio* (C-244/17, EU:C:2018:662, punto 38).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 182, paragrafi 1 e 4, l'articolo 183, l'articolo 188, secondo comma, e l'articolo 189, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo"), è stato concluso con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio¹ ed è entrato in vigore il 1° maggio 2021.
- (2) A norma dell'articolo 710, paragrafo 2, e dell'articolo 731, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione istituito a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera s), dell'accordo ("comitato specializzato") sarà chiamato ad adottare il protocollo I "Programmi e attività ai quali partecipa il Regno Unito" ("protocollo I") e il protocollo II "sull'accesso del Regno Unito ai servizi stabiliti nell'ambito di taluni programmi e talune attività dell'Unione cui esso non partecipa" ("protocollo II").
- (3) A norma dell'articolo 714, paragrafo 11, dell'accordo, il comitato specializzato può modificare l'allegato 47 "Attuazione delle condizioni finanziarie" ("allegato 47").
- (4) L'allegato 47 e i protocolli I e II costituiscono parte integrante dell'accordo.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato con riguardo all'adozione dei protocolli e alla modifica dell'allegato 47,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato, istituito a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera s), dell'accordo, in merito a una decisione da adottare a norma dell'articolo 710, paragrafo 2, dell'articolo 714, paragrafo 11, e

¹ Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).

dell'articolo 731, paragrafo 3, di tale accordo si basa sul progetto di decisione del comitato specializzato accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione in seno al comitato specializzato possono concordare modifiche tecniche marginali del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*